

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 98, 1052 *Urgenza*, 1053, 1080, 1135, 1369 e 1445-A-bis)

## Relazione di minoranza della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (GIUSTIZIA)

(RELATORE MARIS)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Abrogazione degli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del codice penale e modificazione degli articoli 290, 573 e 574 dello stesso codice (n. 98)

d'iniziativa dei senatori **TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU, FILIPPA, LIVIGNI, MASCIALE, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI e RAIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del codice penale (n. 1052-*Urgenza*)

d'iniziativa dei senatori **TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU, FILIPPA, LI VIGNI, MASCIALE, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI, RAIA e VENTURI Lino**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1970

Abrogazione degli articoli 272 e 305 del codice penale (n. 1053)

d'iniziativa dei senatori **PARRI, GATTO Simone, ALBANI, ANDERLINI, ANTONICELLI, BONAZZI, CORRAO, GALANTE GARRONE, LEVI, MARULLO, OSSICINI e ROMAGNOLI CARETTONI Tullia**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1970**

Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635, secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del codice penale (n. 1080)

d'iniziativa dei senatori **MARIS, TROPEANO, PETRONE, LUGNANO, TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, VENANZI, FABIANI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, SECCHIA, GIANQUINTO, CAVALLI, BENEDETTI e D'ANGELOSANTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1970**

Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso codice (n. 1135)

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, ZUCCALA', ARNONE, BANFI, BARDI, BLOISE, CAVEZZALI, CIPELLINI, FOSSA, FORMICA, MANCINI e MINNOCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1970**

Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-*bis* del medesimo codice; modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale (n. 1369)

**d'iniziativa dei senatori CODIGNOLA e VIGNOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1970**

---

Abrogazione e modificazione di alcune norme del codice penale (n. 1445)

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1970**

---

**Comunicata alla Presidenza l'8 ottobre 1971**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Sotto l'incalzare dell'opinione pubblica democratica e grazie all'iniziativa parlamentare dei soli partiti di sinistra, finalmente ci si appresta — a venti anni dall'entrata in vigore della Costituzione! — a cancellare dal nostro ordinamento talune tra le norme penali in più vistoso contrasto con i principi costituzionali.

Si potrà parlare, tuttavia, di un autentico « colpo di piccone » al codice fascista — per dirla con il relatore di maggioranza, onorevole Salari — solo a patto di respingere in blocco il disegno di conservazione dell'apparato repressivo fascista che il governo, in buona sostanza, ha tentato ancora una volta di perseguire, presentando, all'ultima ora, un progetto che oggettivamente giocava ed ha giocato il ruolo di freno dello slancio rinnovatore del Parlamento.

Tale disegno è in parte naufragato in sede di commissione: come quando si è tentato di mantenere in vita la norma dell'articolo 270, la cui « pura marca fascista ed antidemocratica » — lo ha dovuto riconoscere lo stesso relatore — restava intatta anche nella formula dell'articolo 2 del disegno di legge governativo. Su altri punti la maggioranza della commissione non ha saputo, invece, sottrarsi al frenante intervento del Governo.

1. — A cominciare dai « reati di vilipendio », la cui patente incostituzionalità non poteva, per altro, non creare un serio imbarazzo in chi ha avuto poi l'onere di motivare una proposta conservatrice di tale gravità: « non sarà difficile sostenere — ha dovuto, infatti, ammettere il relatore di maggioranza — che l'articolo 21 della Costituzione non ha posto alcun limite alla libertà di opinione e di espressione e che ogni tentativo di porre condizioni potrebbe sempre risolversi in una pastoia di facile manovra in mano ai detentori del potere ».

Come hanno dimostrato i più autorevoli costituzionalisti italiani — da Esposito a Mortati, a Fois e Barile — la libertà di manifestazione del pensiero non può incontrare, nel nostro ordinamento, altro limite di « contenuto » oltre quello che lo stesso articolo 21 della Costituzione le ha apposto

espressamente: il limite del buon costume; e quanto alla « forma », non è possibile tracciare alcun limite logico tra manifestazioni del pensiero « vere e proprie » e manifestazioni del pensiero « vilipendiose », perchè nel momento stesso in cui si riconosce che « il diritto di criticare e di sindacare il comportamento delle istituzioni costituzionali (Governo, assemblee legislative, magistratura, eccetera) e delle forze armate può bene e ampiamente estrinsecarsi anche ricorrendo a forme, stili, espressioni accese, drastiche, violente, eccetera » — come riconosce lo stesso relatore di maggioranza — non resta poi il benchè minimo spazio logico o di contenuto per isolare da quelle forme « lecite » di critica, quelle « illecite » in quanto vilipendiose: a meno di ricorrere ai meri artifici verbali cui ha abituato una prassi giurisprudenziale di marca prettamente reazionaria.

La verità è che chi vuole apporre dei limiti, di contenuto o di forma, mostra solo di temere la libertà di manifestazione del pensiero: trova così ulteriore conferma la puntuale intuizione di Carlo Esposito, secondo il quale molti fautori della libertà di manifestazione del pensiero, nell'atto di esaltarne il significato teorico e pratico, con una « inconseguenza che nessun artificio logico può mascherare, mostrano di temerla ».

Nessun artificio logico — come quello, appunto, di chi pretende di distinguere la critica « lecita », anche se aspra e violenta nella forma, da quella « illecita » in quanto vilipendiosa — può riuscire a mascherare il chiaro disegno di chi vuole imporre, con la forza della coazione penale, il silenzio (tra l'altro) sull'operato delle istituzioni dello Stato, riservandosi « una pastoia di facile manovra » per colpire il dissenso delle forze di opposizione.

La « cattiva coscienza » di questi, che esaltano solo a parole la libertà di manifestazione del pensiero, per poi rinnegarla nei fatti sino a ridurla a una lustra, traspare infine chiaramente anche dallo strumentale richiamo del relatore di maggioranza a taluni processi per reati di opinione celebrati nei paesi socialisti: non ci si avvede, infatti, che possono aver titolo per muovere delle censure agli attentati rivolti in altri paesi alla libertà

di manifestazione del pensiero soltanto coloro i quali nel nostro paese reclamano l'integrale rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e non coloro i quali, invece, propongono di mantenere in pieno vigore le norme di marca fascista ispirate alla dichiarata compressione della libertà di manifestazione del pensiero.

2. — L'integrale rispetto dell'articolo 21 della Costituzione impone la cancellazione non solo dei reati di vilipendio, ma di ogni altra figura di reato che colpisca delle mere manifestazioni del pensiero: come le figure previste agli articoli 265, disfattismo politico, 266 istigazione di militari a disobbedire alle leggi, 267 disfattismo economico, 278 offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, 297 offesa all'onore dei Capi di Stati esteri, 302 istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo, 303 pubblica istigazione ed apologia, 327 eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni delle leggi o degli atti dell'autorità, 414 istigazione a delinquere e 415 istigazione a disobbedire alle leggi.

Per le figure di reato che colpiscono dei fatti di apologia e di istigazione, l'abrogazione è imposta poi da un ulteriore ordine di ragioni, che affondano la loro radice nelle più gelose conquiste del diritto penale moderno.

Istigazione ed apologia sono infatti non solo espressione del proprio interno convincimento, ma perchè possano essere qualcosa di diverso dalla manifestazione di una idea e perchè possano dare vita ad un reale pericolo di realizzazione di un fatto vietato dalla legge, debbono raggiungere gli estremi del *tentativo* del fatto vietato, oppure, per essere valorizzate come forme di *concorso* nel reato, debbono presupporre la realizzazione, tentata o consumata, di un illecito penale tipico.

Quando, perciò, si colpisce l'istigazione, « anche se non accolta », o la mera apologia, non solo si attacca una semplice espressione del pensiero, ma si attenta a quel principio basilare degli ordinamenti penali moderni che reclama l'impunità di ogni mero atto preparatorio, che non sia seguito dalla rea-

lizzazione — almeno nella forma tentata — di un fatto preveduto dalla legge come reato.

Sinchè si resta allo stadio della preparazione o dell'istigazione non ancora accolta, il diritto penale moderno, che è diritto penale « legato al fatto », esige che il magistrato punitivo si astenga da ogni intervento, pena lo scivolamento nella più arbitraria e più illiberale repressione delle mere intenzioni e delle mere manifestazioni del proprio interno convincimento.

3. — Il rispetto dell'articolo 25 della Costituzione — che ha consacrato il principio di stretta legalità, vietando tra l'altro l'adozione di una tecnica incriminatrice con formule elastiche o con concetti vaghi — esige poi che venga definitivamente cancellata dal nostro sistema l'incriminazione dell'articolo 656.

È vero che nella nuova formula approvata in commissione si è ridotto il margine di elasticità, limitando alla sola propalazione di notizie « false » l'area dell'illecito ed esigendo inoltre che dalla propalazione derivi un vero e proprio evento lesivo: il turbamento dell'ordine pubblico.

Ciò non di meno i rischi di arbitrio, sperimentati sotto la precedente attività giudiziaria, non sono affatto eliminati: perchè vi potrà sempre essere qualche giudice che reputi « falsa » una notizia che sia inesatta anche solo in un minimo dettaglio — ripristinando così, sotto banco, la formula delle notizie « esagerate o tendenziose » che si è creduto e voluto espungere dal testo della disposizione —; e d'altro canto il « turbamento dell'ordine pubblico » è un evento così impalpabile e intangibile che si aprirà nuovamente l'adito, anche per questa via, per imbavagliare l'azione di denuncia delle forze di opposizione, con il pretesto che si sia verificato un presunto e non . . . verificabile turbamento dell'ordine pubblico.

4. — L'inserimento nel testo del codice della scriminante della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, se non vuole risolversi in un semplice mutamento di collocazione della norma, con marginali piccole rettifiche di formulazione, deve, infine, attuarsi in conformità delle richieste avanza-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te da tempo dalla dottrina penalistica unanime, nel senso di frustrare quegli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte che, avvalendosi di un puro espediente dogmatico, rifiutano di applicare a questa scriminante la disciplina in tema di errore dettata dall'articolo 59, ultimo comma, codice penale.

Si dovrà, perciò, fare seguire alla norma scriminante un ultimo comma, che dichiari espressamente che « nei casi previsti dai predetti articoli (336-344) si applica il terzo comma dell'articolo 59 ».

MARIS, *relatore di minoranza*